



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
UFFICIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA'  
DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0003442 P-4.8.1.8.3  
del 22/02/2018



19098599

[REDACTED]  
E-MAIL [REDACTED]

Decisione 16/02/2018 11

[REDACTED]  
PEC: [REDACTED]

Decisione 16/02/2018 11

Oggetto: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - art. 25  
comma 4, legge 241/1990.

Con riferimento al ricorso presentato alla Commissione per l'accesso ai documenti  
amministrativi, si trasmette in allegato la decisione adottata nella seduta del 16/02/2018.

Si invita l'Amministrazione in indirizzo a notificare questo Dipartimento circa le  
conseguenti determinazioni assunte, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e dell'art.  
12, comma 9 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

(Dott. Luigi Capogna)



311  
Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: [REDACTED]

Contro

Amministrazione resistente: [REDACTED]

FATTO

Il signor [REDACTED] docente abilitato all'insegnamento nella classe di concorso A040, ha presentato all'Istituto [REDACTED] un'istanza d'accesso agli atti della procedura di assegnazione del "bonus", con natura di retribuzione accessoria.

Chiedeva, in particolare, la visione/ estrazione copia:

- di ogni documentazione relativa ai dati relativi ai nominativi dei destinatari del bonus con le relative attività; gli importi del bonus per ogni voce;
- copia della documentazione riportante i criteri adottati nell'escludere il sottoscritto, ed eventualmente alcuni docenti, e le motivazioni di detta esclusione.

Motivava l'istanza deducendo di essere titolare di interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso avendo presentato formale domanda di assegnazione del predetto bonus e di voler verificare la corretta attribuzione del punteggio ricevuto.

L'amministrazione adita, pur fornendo alcuni dei chiarimenti richiesti, rigettava l'istanza deducendo che gli importi non possono essere oggetto di pubblicazione in quanto "dati personali" coperti da privacy - e non sussistendo una norma di legge o un regolamento che ne autorizzi la divulgazione - nonché eccependo che l'istanza appariva volta ad esercitare un controllo generalizzato sull'attività della amministrazione.

Avverso tale provvedimento il sig. [REDACTED] ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione ritiene che debba dirsi sussistente il diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, vantando un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90, in quanto richiedente il trattamento economico (bonus) di cui si tratta. Con riferimento alle dedotte ragioni di esclusione dall'accesso dei documenti richiesti la Commissione rileva che, a norma dell'art. 22, comma 2, della legge 241/'90, "l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di

favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza". Ne deriva che, salvo tassative eccezioni stabilite a livello legislativo o regolamentare, il diritto d'accesso non può essere escluso, come positivamente affermato dal successivo comma 3 dell'art. 22. Invero l'art. 24, comma 6, d) della medesima Legge, in deroga all'indicato principio generale, consente di sottrarre all'accesso i documenti che "riguardino la vita privata o la riservatezza di persone", con particolare riferimento a vari interessi tra cui quelli "professionale" e "finanziario". Nel caso in esame tale deroga non si riterrebbe giustificata.

Infatti la distribuzione della retribuzione accessoria costituisce un procedimento d'ufficio al quale, potenzialmente, partecipa tutto il personale: di conseguenza, trattandosi di partecipazione endoprocedimentale ex art. 10 della legge n. 241/90, non può escludersi il diritto degli interessati di accedere all'atto conclusivo del procedimento. Inoltre il procedimento in questione è fondato, in sostanza, su una valutazione di merito comparativo dell'impegno e/o della produttività dei singoli dipendenti, e quindi – in pratica – su una procedura selettiva che vede i partecipanti in posizione di naturale competizione; il che comporta che, analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa e di questa Commissione in materia di procedimenti concorsuali, la partecipazione alla procedura rende, ex sé, accessibili le determinazioni adottate dall'Amministrazione nei confronti degli altri partecipanti. Qualora non venisse consentito l'accesso, verrebbero disattese le finalità di trasparenza e di imparzialità, che il citato art. 22, comma 2, correla strettamente tra loro e che i pubblici uffici sono tenuti ad assicurare ai sensi dell'art. 97 della Costituzione. Tale indirizzo è stato confermato dal TAR Lazio che, nella recentissima sentenza 97176/2017, si è pronunciato proprio sulla accessibilità dei documenti della procedura di assegnazione del bonus – compresi nominativi dei destinatari e relativi importi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 16 febbraio 2018

IL PRESIDENTE

